

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA – SEZ. III BIS

NEL RICORSO CON MOTIVI AGGIUNTI RG N. 6077/2019

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

Promosso da: CALABRESE ANTONIA (CLBNTN74T63H224X); LIARDI FILIPPO COSMA (LRDFPP69E11D960M); SAETSTONE MARINA (STTMRN68B42B885V); rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Domenico Barboni (C.F.: BRBDNC47R03F793H), Annamaria Nardone (C.F.: NRDNMR68M68F205Z) e Giacoma Clara Lacalamita (C.F. LCLGMC86T46A662Q) del Foro di Milano, presso il cui studio in Milano via A. Lamarmora, 36, elettivamente domiciliati, giuste procure in calce (*con elezione di domicilio digitale - anche ai fini delle comunicazioni, degli avvisi e delle notificazioni - presso i propri indirizzi P.E.C. comunicati dal Consiglio dell'Ordine di Milano al RegIndE: d.barboni@milano.pecavvocati.it - a.nardone@milano.pecavvocati.it - giacomaclara.lacalamita@milano.pecavvocati.it - e fax n. 02.55195362).*

c o n t r o

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- **M.I. – UFFICIO SCOLASTICO PER LA REGIONE SARDEGNA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **M.I. – UFFICIO SCOLASTICO PER LA REGIONE LAZIO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **M.I.U.R. – MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO PER LA REGIONE PIEMONTE**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

tutti rappresentati *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, 00186, Via dei Portoghesi, 12,

e nei confronti di

- **Sig.ra Lanzotti Carmen**, via Settala n. 39, 20124 Milano
- **Sig.ra Barbieri Francesca in Morena**, Via Aldo Capitini n. 19, sc. A, 85100 Potenza;

- controinteressati -

OGGETTO: *impugnazione con ricorso introduttivo dell'elenco dei 3.795 candidati ammessi a sostenere la prova orale pubblicato con DDG 27.3.2019 n. 395 nell'ambito del concorso nazionale per dirigenti ex DDG MIUR 23.11.2017 n. 1259; con ogni atto presupposto, connesso e consequenziale; impugnazione con motivi aggiunti del 22.10.2019 della graduatoria generale nazionale per merito e titoli approvata con decreto 1.8.2019 n. 1205 del 1.8.2019 – come*

*rettificato con decreto 1229 del 7.8.2019, con ogni atto presupposto connesso e consequenziale; impugnazione con **motivi aggiunti del 29.11.2019** dei provvedimenti di correzione e valutazione degli elaborati di candidati risultati ammessi alla prova orale concorsuale nn. 738-821-1071-1798-2819-3426-3498-4045-6106-6142-6386-6608-6853-6998-7361-7496-7883-7943-8175-8764-9120; impugnazione con **motivi aggiunti del 26.10.2020** della graduatoria generale nazionale per merito e titoli come rettificata con decreto prot. 998 del 14.8.2020;*

*

I ricorrenti *ut supra*, visti gli ulteriori documenti sopraggiunti e/o osteni dall'Amministrazione nelle more processuali, e in particolare:

- gli atti relativi alla prova scritta del concorso *per dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali* ex D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 riferiti ai candidati giudicati idonei all'esito della prova stessa – rilasciati su supporto pen-drive in data **4.8.2021** dal Ministero (come da nota prot. 23747 del 29.7.2021, cfr. **all.ti A e B**), in esito alle iniziative stragiudiziali e giudiziali degli odierni ricorrenti;

considerato che tali atti, presupposti/connessi a quelli impugnati, sopraggiunti rispetto ad essi – nei confronti dei ricorrenti –, rendono necessaria una difesa aggiuntiva delle ragioni dei medesimi; propongono i presenti

MOTIVI AGGIUNTI

Per l'impugnazione

- Di tutti gli atti endo-procedimentali, rappresentati dagli atti e documenti (elaborati; verbali; schede di valutazione) relativi alla prova scritta del concorso per dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali ex D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 riferiti ai candidati giudicati idonei all'esito della prova stessa, rilasciati su supporto pen-drive in data **4.8.2021** dal Ministero (come da nota prot. 23747 del 29.7.2021, cfr. **all.ti A e B**) - quali atti presupposti e/o connessi agli esiti del concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con D.D.G. del 23.11.2017 n. 1259 già impugnati nel presente giudizio;

PREMESSA IN FATTO

I ricorrenti – appartenenti al personale docente della scuola – partecipavano al concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 23.11.2017 n. 1259, sostenendo la prova scritta concorsuale che si svolgeva in forma computerizzata

e consisteva in cinque quesiti a risposta aperta, e due quesiti in lingua straniera a risposta chiusa.

Con D.D. n. 395 del 27.3.2019 il MIUR pubblicava l'elenco dei 3795 candidati che avendo superato con un punteggio pari o superiore a 70 punti la prova scritta erano ammessi alla prova orale, elenco nel quale gli odierni ricorrenti non erano inclusi.

Avverso detto elenco che determinava la loro esclusione dal concorso, con ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, gli odierni ricorrenti proponevano il presente ricorso – integrato da successivi motivi aggiunti - innanzi a Codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, lamentando, tra l'altro e per quel che rileva nella specie, manifeste illogicità nelle valutazioni tecnico discrezionali formulate dalle Commissioni, con effetti inficianti sui punteggi assegnati ai fini della maturazione del requisito del “*punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti*” per il superamento della prova scritta e l'ammissione al colloquio, di cui all'art. 8, c. 8, bando, e così sull'elenco gravato con il ricorso introduttivo.

Tale profilo – nella specie - veniva approfondito attraverso la disamina di un *campione* di 50 prove scritte relative a candidati ammessi alla prova orale del concorso *de quo*, pubblicato dall'Amministrazione scolastica con nota 4.10.2019 prot. 43707 – e dai ricorrenti articolato con ricorso per motivi aggiunti notificati il 29.11.2019.

Giudicando che i vizi *de quibus* – ove indagati e valorizzati attraverso la diretta analisi degli atti relativi alle prove scritte concorsuali di tutti i candidati giudicati idonei dalle Commissioni - avrebbero potuto inficiare in modo tranciante l'idoneità selettiva della prova stessa, ai fini dell'illegittimità dell'esito come pubblicato con il provvedimento gravato, i ricorrenti ritenevano di dover accedere agli atti predetti – infine a mezzo di sentenza di Codesto TAR Lazio n. 8339/2021.

Il Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico - Ufficio II – Dirigenti scolastici, in data 4.8.2021, in esecuzione della citata sentenza, procedeva all'ostensione dei documenti richiesti tramite file su supporto pen-drive (**cf. all.ti A-B**).

Orbene, l'attenta analisi della pur copiosa documentazione consentiva di appurare/confermare la sussistenza di gravi e manifesti vizi nell'attività di correzione condotta dalle Commissioni concorsuali, in violazione dei criteri di valutazione; ingiustificate disparità di trattamento; patenti anomalie nei metadati dei file consegnati; vizi tali da reclamare la proposizione di ulteriori motivi aggiunti avverso gli atti già impugnati, in ragione di elementi di fatto non conosciuti al momento dell'istaurazione del giudizio.

*

Per tutto quanto premesso, fermo ed impregiudicato quanto ampiamente rappresentato, dedotto ed eccepito nel ricorso e nei motivi aggiunti già proposti, al fine di integrare le difese alla luce della documentazione solo di recente acquisita, i ricorrenti, rappresentati e difesi come in epigrafe, propongono motivi aggiunti, chiedendo l'annullamento e/o la riforma dei provvedimenti impugnati, siccome illegittimi per i seguenti motivi in

D I R I T T O

1) VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO, VIZIO DI TRASPARENZA. VIZIO DI INCOMPETENZA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO.

Come anticipato, il presente atto fa seguito all'ostensione – in data 4.8.2021- degli atti di correzione e valutazione delle prove concorsuali relative a tutti i candidati nell'ambito del concorso per il ruolo di dirigente scolastico ex DDG D.D.G. 23.11.2017 n. 1259, giudicati idonei all'esito della prova scritta da parte della Commissione concorsuale.

Orbene, il procedimento di correzione e di valutazione della prova scritta concorsuale così come emerge dagli atti rilasciati ai ricorrenti si presta a rilievi che valgono a inficiare globalmente i ridetti atti e così gli esiti concorsuali, e a confortare la domanda di annullamento dell'intera fase procedimentale proposta nel ricorso introduttivo sotto i seguenti profili aggiunti.

In particolare, si intendono evidenziare le violazioni dei principi di trasparenza e anonimato; le manifeste illogicità e contraddizioni nelle valutazioni tecnico

discrezionali formulate dalle commissioni (di cui si dirà *sub* 2), con effetti inficianti sull'intera fase concorsuale già cesurata con il ricorso epigrafato.

In via di premessa, si osserva che i documenti informatici dei candidati ammessi all'orale ostesi dal Ministero risultano contenuti in cartelle elettroniche denominate con il codice fiscale del candidato, e elencate in ordine alfabetico di C.F.

Le cartelle sono 3801, ciascuna delle quali contenente i seguenti documenti:

1) elaborato della prova scritta in cui sono riportati i seguenti dati personali:

1a) codice anonimo (o codice alfanumerico) assegnato al candidato il giorno della prova scritta;

1b) codice ID di correzione assegnato dopo la nomina delle 37 sottocommissioni - generato da Cineca;

1c) codice fiscale del candidato, accanto al nome e cognome del candidato, e al relativo codice ID di correzione;

2) scheda di correzione identificata con il codice ID di correzione del candidato; essa contiene la griglia di valutazione, il voto di lingua straniera, il voto delle risposte aperte e il punteggio totale in centesimi. Le schede di correzione recano la firma autografa della commissione ma non riportano mai la data di delibera del documento: la scheda di valutazione è stata stampata su carta, firmata e poi scannerizzata.

3) verbale di correzione con data e orario di lavoro, numero sottocommissione, firme autografe dei commissari e del presidente. Su ogni verbale compaiono i codici ID sia dei candidati idonei sia dei candidati non idonei.

In primis, si osserva che dall'esame degli atti ostesi, e soprattutto dei verbali di correzione, era possibile prendere visione dei codici ID di tutti i candidati assegnati a ciascuna sottocommissione (anche di quelli giudicati non idonei) e così dei dati dell'abbinamento codici ID- Commissioni; codici ID-codici anonimi candidati; quindi Commissioni-candidati con riguardo a tutti candidai.

Emergeva il seguente abbinamento: alla commissione n. 0 (Commissione), risultavano abbinati i codici ID dal numero 1 al numero 247, per un totale di 247 candidati; alla sottocommissione n. 1 Calabria erano abbinati i codici ID dal numero 248 al numero 494, per un totale di altri 247 candidati. A seguire, in ordine crescente di numero di commissione e di numero di codice ID, fino alla commissione n. 27 Puglia, venivano assegnati 247 candidati. Dalla

sottocommissione n. 28 in poi, a ciascuna sottocommissione erano attribuiti 246 candidati sempre seguendo l'ordine numero crescente del numero di commissione e del codice ID; l'ultimo codice ID è il numero 9376 che corrisponde, infatti, al totale dei candidati che sostenevano la prova scritta.

L'abbinamento candidato – commissione, come acquisito dai verbali, confermava quanto segue: Cineca generava il codice ID (c.d. codice di correzione) e lo abbinava al codice anonimo del candidato (c.d. codice alfanumerico) custodito nel suo database protetto, usando l'istruzione RANDOM, ossia, l'istruzione che nel linguaggio Java genera un numero casuale; i codici ID, ordinati da 1 a 9376, venivano quindi assegnati nel modo sopra indicato alle 37 sottocommissioni-

In sostanza, l'accesso alla documentazione consentiva di acquisire che l'abbinamento candidato-codice ID veniva compiuto da Cineca, rappresentando tale attività come un *servizio informatico*: considerata la modalità di abbinamento codice ID-commissione, precedentemente descritta, il *servizio informatico* a cura di Cineca di fatto determinava l'abbinamento dei candidati alle commissioni.

In proposito si eccepisce quanto segue.

Come detto, il codice ID di correzione veniva assegnato - casualmente - agli elaborati da Cineca subito dopo la nomina delle commissioni. Si ricorda che i file.BAC contenenti le prove scritte erano custoditi in un *database* protetto cui accedeva solo il personale incaricato da Cineca, dove le prove erano identificate con il codice anonimo, che a sua volta era collegato al codice fiscale. I candidati venivano quindi assegnati alle commissioni seguendo l'ordine crescente del numero di commissione e del numero di codice ID.

Tale procedura si prestava a due ordini di eccezioni.

Da un lato, la procedura di assegnazione dei candidati alle commissioni difettava di trasparenza posto che ad oggi non esiste alcuna documentazione/verbalizzazione delle operazioni materiali di abbinamento dei candidati alle commissioni: non è perciò dato conoscere le motivazioni, i soggetti e i momenti in cui si decideva di abbinare i candidati alle commissioni seguendo l'ordine numerico crescente del numero ID e del numero di commissione – anziché, per ipotesi, attraverso un sorteggio, ovvero attraverso lo stesso algoritmo RANDOM con cui era generato il codice ID, etc.

D'altro canto, la procedura di assegnazione dei candidati alle commissioni risulta altresì illegittima per difetto di competenza del soggetto procedente.

Invero, il Consorzio Cineca è un consorzio interuniversitario di rilevanza nazionale, con finalità di sistema per l'istruzione, e compiti - per quel che rileva - di produzione e sviluppo di servizi ad alta potenzialità ed efficienza e di trasferimento applicativo di tecnologie per lo sviluppo e l'eccellenza del sistema nazionale dell'istruzione: nella specie - pur in mancanza del contratto stipulato tra MIUR e Cineca con oggetto l'affidamento dei servizi *de quo* relativi alla presente procedura concorsuale, richiamato nei propri atti ma mai steso dall'Amministrazione - il consorzio svolgeva prestazioni di tipo informatico a servizio della procedura concorsuale, così come rientranti nelle proprie finalità ai sensi dell'art. 4, d.lgs. 175/2016.

In proposito, è allora evidente che l'attività di abbinamento candidato-commissione - come sopra descritta e di fatto svoltasi - non possa validamente ritenersi un *mera prestazione informatica* di Cineca, rappresentando invece un'attività amministrativa appartenente alla procedura concorsuale, come tale soggetta a tutti obblighi di trasparenza ed imparzialità (nella specie, come detto, violati), e viepiù spettante per competenza all'amministrazione dell'istruzione legittimata ad agire nella procedura *de quo*.

Da tanto si conclude che l'affidamento della procedura di abbinamento in parola ad un soggetto terzo rispetto al procedimento, titolare di servizi strumentali rispetto al procedimento stesso - Cineca - viziava la procedura stessa sotto il profilo del difetto di competenza.

Tantopiù che nella specie l'abbinamento del candidato ad una commissione piuttosto che ad un'altra si rivelava un fattore determinante per l'ammissione dei candidati alla prova orale. Ciascuna commissione, nell'ambito della propria discrezionalità tecnica, applicava i criteri di valutazione in modo molto diverso - anche erroneo (cfr sub). Ciò si evince dalla tabella allegata costruita usando i dati delle griglie di valutazione e dei verbali consegnati dal Ministero **(all. C)**.

L'accesso alla documentazione delle 3801 cartelle consentiva cioè di monitorare il numero degli ammessi all'orale da ogni singola commissione: il resoconto mostra una variabilità di esito che oscilla dal 70% delle commissioni n. 7 - n. 24 - n. 36 al 20% delle commissioni n. 27 - n. 30 - n. 31 - n. 20 - n. 35. Si

distinguono anche le commissioni n. 1- n. 2- n. 3 della Calabria con il 60 % dei candidati ammessi all'orale.

A fronte di una generazione RANDOM del codice ID di correzione, e di una griglia comune di correzione, si ritiene almeno incongrua la concentrazione di candidati idonei in alcune commissioni (commissione 36 Veneto, 7 Campania, 24 Piemonte, 1 Calabria), cui fa da contraltare la concentrazione di candidati non idonei di altre commissioni quali ad esempio commissione 30 Sardegna, 6 Campania, 17 Lazio, 20 Liguria, 27 Puglia, 35 Veneto. La illogicità dei risultati si manifesta anche con riguardo alla sottocommissione 32 in cui risultano ammessi all'orale ben 16 candidati con codice ID consecutivo, dal n. 7950 al n.7966. La stessa situazione si riscontra anche per altre piccole serie di codici ID consecutivi sempre nella stessa commissione.

*

Sotto altro profilo, si ricorda che i file.BAC contenenti le prove scritte erano custoditi in un *database* protetto cui accedeva solo il personale incaricato da Cineca, dove le prove erano identificate con il codice anonimo - che a sua volta era collegato al codice fiscale del candidato: tale collegamento era sicuramente implicito nel sistema, perché, diversamente, non sarebbe stato possibile eseguire la procedura di scioglimento dell'anonimato. Nel sistema informatico (codice sorgente), era quindi possibile risalire dal codice anonimo al codice fiscale del candidato, e quindi abbinare quest'ultimo dato al codice ID di correzione visibile dai commissari in sede di correzione.

In sintesi, l'accesso alla documentazione delle 3.801 cartelle disvelava un concreto rischio di violazione dell'anonimato nel "*database protetto*" di Cineca.

Se è vero che l'abbinamento candidato – commissione, come acquisito dai verbali, avveniva attraverso l'abbinamento al codice anonimo del candidato custodito nel database protetto da Cineca di un nuovo codice ID, è lecito domandarsi quali misure fossero attuate per impedire che si potesse risalire anche al codice fiscale del candidato abbinato al ridetto codice anonimo; e così con quali modalità fossero trattati i dati personali (codice fiscale e codice anonimo) dei candidati.

In merito, l'accesso esemplificativo alla cartella BCTCRL76L62E783H (file BCTCRL76L62E783H_V1) rivelava il tipo di dipendenza delle commissioni da Cineca: sul verbale di correzione si legge infatti che per rettificare un voto già

validato, era necessario chiedere a Cineca lo sblocco della piattaforma – essendo gli operatori di Cineca gli unici soggetti legittimati ad avere la visione completa dei dati personali e della valutazione dei candidati.

Per avere risposte certe sulla sicurezza del trattamento dati personali dei candidati sarebbe necessario accedere al *Registro trattamento dati* così come previsto dal GDPR (art.25 del Regolamento UE n.679/2016): con atto 16.2.2018 Cineca era formalmente incaricato Responsabile esterno del trattamento dati personali dei candidati; e secondo il contratto stipulato, il Titolare dei dati personali (Amministrazione) e il Responsabile Esterno (Cineca) hanno l'obbligo di elaborare il piano di sicurezza dei dati personali (codice anonimo, codice ID e codice fiscale) al fine di prevenire il rischio di trasferimento dei dati a soggetti terzi.

In proposito si ricorda che con Sentenza TAR Lazio, Roma, sez. III bis, 30.6.2021 n. 7769 - resa su ricorso nell'interesse degli odierni ricorrenti, passata in giudicato ma tuttora non eseguita dall'amministrazione – veniva ordinata, tra l'altro e per quel che rileva, l'ostensione del contratto del 16.2.2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), tra Ministero dell'Istruzione - Titolare del trattamento - e Consorzio Interuniversitario CINECA, responsabile esterno del trattamento dei dati personali dei candidati; e del registro delle attività di trattamento dei dati tenuto dal Ministero dell'Istruzione – quale titolare del trattamento – e/o da CINECA – quale responsabile del trattamento - ai sensi e per gli effetti dell'art 30 del GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679).

*

Dalla disamina degli atti in parola rilasciati del Ministero - prove, griglie e verbali degli idonei - si ricavano ulteriori evidenze relativi ai dati dei candidati presenti nella piattaforma riservata che il Cineca forniva per gestire il concorso per dirigenti scolastici de quo.

In proposito, dai verbali si ricava che: *“la commissione attribuisce a ciascun codice elaborato i punteggi relativi ad ogni quesito compilando la scheda di valutazione in tutte le sue parti. Successivamente si procede a riportare i punteggi nel sistema telematico reso disponibile da Cineca ed a caricare nel sistema medesimo la scheda in formato PDF sottoscritta dai componenti la commissione”* (cfr. verbale n. 12 del 24.3.2019 della sottocommissione n. 20). In altre parole, la

validazione del punteggio assegnato veniva effettuata per mezzo dell'inserimento del punteggio nella scheda riepilogativa di ciascun candidato e il caricamento della medesima da parte della Commissione sulla piattaforma riservata.

Nel dettaglio dei metadati dei file ostesi, tutti i file PDF Prova Scritta hanno come nome-file il codice fiscale del candidato e sono stati creati (come risulta dalla proprietà del documento) in data 26.3.2019 (data dello scioglimento dell'anonimato: durante tale operazione il codice fiscale del candidato veniva abbinato in modalità telematica al corrispondente codice identificativo anonimo, come da verbale redatto in data 26.3.2019 dal Nucleo carabinieri presso il Ministero dell'Istruzione).

Nei file del verbale e delle schede di valutazione - documento informatico generato dalla scannerizzazione dei documenti - compare come nome con cui il file è stato salvato il codice fiscale del candidato; e la data di creazione, che coincide con la data di correzione dell'elaborato (così come dichiarato nei verbali, attraverso la corrispondenza con il codice della scheda di valutazione) – sempre anteriore allo scioglimento dell'anonimato.

Non sono presenti riferimenti temporali inerenti alla data di compilazione della griglia di valutazione: il dato non è verbalizzato da nessuna commissione. Non è perciò possibile collegare la fase di correzione, con la fase di conservazione dei documenti informatici per assicurare, rispetto ai contenuti, caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, e reperibilità, secondo le modalità indicate nelle *Linee guida sulla conservazione dei documenti informatici* dell'Agenzia per l'Italia digitale, art. 71. Determinando, così – di nuovo - un difetto di trasparenza nella gestione della formazione del documento amministrativo da parte di Cineca.

Orbene, come ricordato, mentre i file PDF Prova Scritta recano come nome file il codice fiscale del candidato e come data di creazione il 26.3.2019 - data dello scioglimento dell'anonimato - tutti i file PDF dei verbali e delle schede di valutazione risultano anch'essi nominati con il codice fiscale, ma con data di creazione corrispondente alla data di correzione, precedente allo scioglimento dell'anonimato.

La circostanza è assai singolare, considerato che secondo le precise indicazioni procedurali, e così secondo ogni norma e principio in tema di salvaguardia dell'anonimato concorsuale, la commissione giudicante non doveva avere

accesso all'associazione tra elaborato e identità del candidato (nella specie, codice fiscale) nella fase di correzione e valutazione dell'elaborato stesso.

In particolare - secondo la procedura informatica adottata - quando una commissione accedeva alla piattaforma web per correggere i compiti, avrebbe dovuto visualizzare solo il codice di correzione del compito e le risposte in esso contenute, senza poter risalire al codice anonimo associato all'ID di correzione, posto che tale associazione era conservata unicamente nel database Cineca, protetto fino allo scioglimento dell'anonimato.

Invero, l'anonimato veniva asseritamente sciolto solo all'esito di tutte le operazioni di correzione e valutazione, attraverso una procedura delicata che prevedeva anche l'intervento del Nucleo dei Carabinieri: tutto ciò accadeva in data **26.3.2019** dalle ore 12:35, come da "Verbale di scioglimento anonimato" in atti (cfr. doc. 29 in ricorso).

Gli atti cui accedevano ora i ricorrenti rivelavano invece che già in occasione della correzione della prova - ben prima dell'asserito scioglimento dell'anonimato del 26.3.2019 - la commissione potesse accedere all'identità del candidato autore dell'elaborato, e utilizzare il suo codice fiscale per nominare gli atti concorsuali di correzione e valutazione: ciò verosimilmente accedendo al database di Cineca nel quale - evidentemente e come detto - era presente anche l'abbinamento codice anonimo-codice fiscale del candidato.

Non può sfuggire come la denunciata evidenza metta fortemente in dubbio la tenuta della garanzia dell'anonimato nella procedura *de quo* con riguardo alle prove dei candidati.

*

Le mancanze invalidanti in questa sede denunciate paiono viepiù gravi alla luce di quanto giudicato anche da Codesto Ecc.mo Giudice con riferimento alla fondamentale esigenza di avere chiarezza e certezza su *tutti quei processi che si risolvono in attività, anche informatiche, serventi rispetto alla gestione delle prove concorsuali* (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. IIIbis, n. 7370/2020; cfr. anche TAR Lazio, sez. IIIbis n 7526/2020).

L'utilizzo di processi informatizzati e di sistemi protetti, la generazione di Codici, di schede di valutazione, l'abbinamento dei candidati alle commissioni, etc, viene dalla giurisprudenza confermata come utile in riferimento a procedure, come quella oggetto del caso di specie, implicanti l'elaborazione di ingenti

quantità di informazioni, e caratterizzate dall'acquisizione di dati certi ed oggettivamente comprovabili e dall'assenza di ogni apprezzamento discrezionale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 8472/2019).

La piena ammissibilità di tali strumenti risponde ai canoni di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa (art. 1 l. 241/90), i quali, secondo il principio costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), impongono all'amministrazione il conseguimento dei propri fini con il minor dispendio di mezzi e risorse e attraverso lo snellimento e l'accelerazione dell'iter procedimentale.

In tale contesto, quindi, premessa la generale ammissibilità di tali strumenti, assumono rilievo fondamentale, anche alla luce della disciplina di origine sovranazionale, due aspetti preminenti, quali elementi di minima garanzia per ogni ipotesi di utilizzo di algoritmi in sede decisoria pubblica: a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; b) l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo – anche in ossequio al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR).

Da un lato quindi, il titolare deve fornire previa e chiara informazione agli interessati sull'esistenza di processi decisionali automatizzati e sulla logica utilizzata; dall'altra occorre sempre l'individuazione di un centro di imputazione e di responsabilità, che sia in grado di verificare la legittimità e logicità della decisione dettata dall'algoritmo.

Nel caso di specie, le procedure esposte venivano rese conoscibili solo *ex post* e non *ex ante*, e solo all'esito di appositi ricorsi e non attraverso procedure di pubblicazione dei criteri, atti a garantire la piena conoscibilità delle attività, tra l'altro messe in atto da Cineca, senza conoscere le reali ed effettive funzioni che il Ministero aveva assegnato al Consorzio.

Ciò in violazione del citato canone della conoscibilità e trasparenza sia dei criteri di generazione della scheda di valutazione, sia dei criteri e/o del *modus* di abbinamento delle prove alle commissioni.

Inoltre, le stesse procedure prevedevano l'affidamento di rilevanti decisioni unicamente a processi automatizzati: si pensi all'affidamento univoco ed esclusivo a Cineca dell'attività di assegnazione degli elaborati alle varie

commissioni, senza aver reso partecipe di tale procedimento gli organismi preposti: primo fra tutti il Ministero – quale organo titolare del potere e centro d'imputazione dell'attività stessa, il quale avrebbe dovuto svolgere la necessarie verifiche di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo – anche in ossequio al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR).

*

Alla luce di tutti i profili invalidanti sin qui esposti, la procedura di correzione e valutazione delle prove scritte deve ritenersi illegittima, e idonea a inficiare l'elenco degli ammessi alla prova orale impugnato dai ricorrenti, con ogni atto presupposto connesso e consequenziale - ivi compresi quelli gravati con successivi motivi aggiunti.

2)VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 51 E 97 COST.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DEL DM 3 AGOSTO 2017 N. 138; DELL'ART. 3 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241; DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165.

ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' E SVIATA APPLICAZIONE DEI CRITERI E DELLE GRIGLIE DI VALUTAZIONE APPROVATI DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LOGICITA' E COERENZA.

Come anticipato, dalla disamina degli atti ostesi emergevano patenti illogicità e contraddizioni nelle valutazioni tecnico discrezionali formulate dalle commissioni, in violazione dei parametri di oggettivizzazione del giudizio di cui si era dotato lo stesso organo esaminatore, con effetti invalidanti sui punteggi assegnati ai fini della maturazione del requisito del punteggio minimo pari a 70 punti richiesto per il superamento della prova e per l'ammissione al colloquio, e così sull'elenco già gravato con il ricorso epigrafato –atti inattendibili e insostenibili.

*

Sulla piena e pacifica ammissibilità della verifica innanzi a Codesta A.G.A. di una discrasia tra valutazione espressa e concreto contenuto degli elaborati concorsuali – specie della tipologia di quelli di cui è causa, consistente in cinque quesiti a risposta aperta (oltre a due quesiti in lingua straniera a risposta

chiusa) - si veda: *“la valutazione demandata alla commissione esaminatrice è, in primo luogo, priva di “discrezionalità”, perché, la commissione non è attributaria di alcuna ponderazione di interessi né della potestà di scegliere soluzioni alternative, ma è richiesta di accertare, secondo criteri oggettivi o scientifici (che la legge impone di portare a preventiva emersione), il possesso di requisiti di tipo attitudinale-culturale dei partecipanti alla selezione la cui sussistenza od insussistenza deve essere conclusivamente giustificata (con punteggio, con proposizione sintetica o con motivazione, in relazione alle varie regole “legali” delle selezioni). Il giudizio circa l’idoneità del candidato avviene, dunque, secondo regimi selettivi di volta in volta scelti dal legislatore che non precludono in alcun modo la piena tutela innanzi al giudice amministrativo (in tal senso la decisione della Corte Costituzionale, in sent. 20/2009 e ord. 78/2009), giudice del fatto come della legittimità dell’atto”* (Cass., Sez. Unite, 28.5.2012, n. 8412). E così: *“Non può essere impedito il sindacato giudiziario sui giudizi espressi dalle commissioni concorsuali il quale può essere approfondito fino all’esercizio di un controllo intrinseco concretantesi nella verifica tecnico specialistica della decisione assunta dall’amministrazione, alla luce delle regole della scienza rilevante nel caso concreto. Il Giudice Amministrativo può effettuare tale approfondimento autonomamente, laddove abbia padronanza della materia, ovvero mediante l’ausilio di un consulente esperto. Il sindacato giudiziario, tuttavia, deve limitarsi alla verifica sulla congruenza del procedimento tecnico adottato e non può spingersi a formulare un giudizio alternativo da sovrapporre a quello espresso dall’amministrazione medesima»* (cfr. ex multis TAR Toscana, Sez. I, 5 febbraio 2014 n. 254; cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 luglio 2018, n. 4585; Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 agosto 2018, n. 5117; Consiglio di Stato, VI, 17 maggio 2017, n. 2334).

E così più recente si legga - secondo pacifico insegnamento giurisprudenziale: *«Va superata l’equazione che assimila la discrezionalità tecnica al merito insindacabile; il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della amministrazione può svolgersi non in base al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro coerenza e correttezza, quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo»* (cfr. da ultimo

Cons. Stato, Sez. VI, 18 febbraio 2021, n. 1470. In termini, cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. VI, 7 gennaio 2021, n. 202).

Viepiù si vuole sin d'ora sottolineare la piena sindacabilità da parte di Codesto Giudice della legittimità della procedura concorsuale attraverso un confronto tra tutti i candidati valutati nell'ambito della stessa - ciò sulla base della concorde opinione giurisprudenziale che il concorso pubblico si traduce in una procedura selettiva comparativa tra candidati in cui la selezione dei più meritevoli avviene nell'esercizio di valutazioni tecniche comparativa tra i concorrenti (Consiglio di Stato Sez. III, 29 aprile 2019, n. 2774), ditalchè la verifica della ragionevolezza delle scelte compiute, e il riscontro di eventuali vizi di legittimità inficianti il potere di reclutamento in concreto esercitato, richiede un esame complessivo e comparativo dell'operato amministrativo, come emergente dai giudizi espressi in relazione ai candidati ammessi alle successive prove concorsuali (cfr. Consiglio di Stato, 19 gennaio 2021 n. 587).

*

Si anticipa che la disamina delle valutazioni espresse dalle Commissioni si è evidentemente limitata ai quesiti a risposta aperta, là dove solo è possibile un sindacato sulla coerenza logica tra domanda, indicatori e punteggi attribuiti.

Orbene, dal confronto tra gli elaborati dei candidati, i criteri declinati nelle griglie, e i punteggi assegnati dalle sottocommissioni, affiorano incongruenze e disomogeneità di giudizio inficianti – viepiù aggravati dalla circostanza, costante per tutte le valutazioni, che nei relativi verbali non era rappresentato alcuno schema logico predefinito che guidasse il percorso logico dell'organo giudicante per assegnare il punteggio nell'ambito dell'intervallo numerico prefissato nella griglia adottata. La Commissione, cioè, non aveva definito a monte dei parametri congrui che, nel ventaglio di risposte possibili, consentisse una valutazione trasparente e uniforme, evitando che si verificasse il vizio di abnormità logica nel giudizio. Come noto, anche la determinazione dei criteri costituisce un primo livello generale e astratto di valutazione, entro il quale sono destinate a inserirsi le valutazioni concrete nei confronti dei singoli candidati, a garanzia di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione; come tale, anche detta prima determinazione deve rispondere a precisi criteri di completezza, logicità, coerenza, e sottostare al vaglio riservato agli atti esercizio della funzione valutativa dell'amministrazione (cfr. Consiglio di Stato Sez. V, 21 gennaio 2019,

n. 495; Consiglio di Stato, sez. IV, 7 febbraio 2018, n. 705; cfr. anche Consiglio di Stato, Sez IV, 26 luglio 2018, n. 4585; Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 agosto 2018, n. 5117; Consiglio di Stato, VI, 17 maggio 2017, n. 2334).

*

Primo e principale sintomo dell'irrazionalità dei giudizi favorevoli espressi con riguardo alle prove dei candidati risultati idonei era la circostanza che alcune sottocommissioni non applicassero rigorosamente la griglia di valutazione approvata con verbale n. 3 del 25 gennaio 2019, attraverso l'attribuzione di punteggi addirittura non previsti nella scala di riferimento, con conseguente vizio di eccesso di potere per contraddittorietà, e disomogeneità di giudizio e disparità di trattamento.

Si consideri in proposito che in data 25 Gennaio 2019 la Commissione del Corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche si riuniva per ***“presentare e condividere per garantire omogeneità di giudizio tra i candidati e sulla base dei quadri di riferimento redatti dal Comitato tecnico scientifico ai sensi dell'art. 13m comma 1, lett. c) del DM 138/2017: a) una griglia di valutazione da utilizzare per la correzione dei quesiti a risposta aperta, in cui è articolata la prova scritta del concorso”***.

Dalché la condotta viziata delle commissioni tradiva la stessa *ratio* della decisione di condividere una griglia di valutazione.

In particolare, si distinguevano le sottocommissioni n. 13 (Lazio) e n. 6 (Campania) che in modo sistematico applicavano erroneamente la griglia di valutazione con riferimento al **criterio-indicatore 3.1** (sintesi, esaustività e aderenza: organicità e rigore nella trattazione), e al **criterio-indicatore 4.1** (correttezza logico-formale: proprietà linguistica ed espressiva), assegnando punteggi maggiorati rispetto ai valori massimi previsti dalla griglia stessa per il criterio-indicatore in questione: nel dettaglio, i criteri-indicatori di valutazione 3.1 e 4.1, come deliberati dalle commissioni in seduta plenaria del 25.1.2019, ammettevano una forbice di valutazione compresa tra un massimo di 1 punto e un minimo di 0,25 punti; e i soli fattori decimali 0.75 punti, 0.5 punti, 0.25 punti.

Verosimilmente l'errore era indotto dalla disattenzione e/o superficialità dei commissari stessi, in relazione alla circostanza che solo per i due criteri-indicatori citati 3.1. e 4.1 era previsto un punteggio massimo pari a 1 – là dove invece per gli altri criteri-indicatori la griglia ammetteva un punteggio massimo pari a 2 ovvero a 4.

Si veda un campione di candidati ai quali le Sottocommissioni – perlopiù appunto le nn. 13 e 6 - riconoscevano rispetto a più quesiti punteggi superiori al massimo attribuibile secondo i ridetti criterio-indicatore 4.1 (correttezza logico-formale: proprietà linguistica ed espressiva), e criterio-indicatore 3.1 (sintesi, esaustività e aderenza: organicità e rigore nella trattazione), in violazione della griglia a suo tempo deliberata dalla Commissione, agevolando in quel modo illegittimo un'indebita ammissione alla prova orale:

- 1) candidato **STBFLV68H43L776G (Commissione 0)** : criterio 4.1 valutato con punti 1,50 punti sul terzo quesito (colonna Q.3). Il candidato ammesso con **70/100** ha, quindi, beneficiato di **almeno 0,50 punti non legittimi**.
- 2) candidato **SRRNNL74T23B354R (commissione 15 Lazio)**: criterio 3.1 valutato con 1,50 punti sul primo quesito (colonna Q.1). Il candidato ammesso con **70/100** ha, quindi, beneficiato di **almeno 0,50 punti non legittimi**.
- 3) candidato **TCCMRA80M47F027U (commissione 13 Lazio)**: criterio 4.1 punti 2,00 punti primo Q.1; criterio 3.1 punti 2,00 Q.1: ammesso con **70/100** - **almeno 2 punti non legittimi**.
- 4) candidato **RLLNMR71D49G273Q (commissione 13 Lazio)**: criterio 4.1 valutato punti 2,00 Q. 1; punti 2,00 Q.5; criterio 3.1 punti 2,00 Q.1 e punti 2,00 Q.3: ammesso con **70/100** - **almeno 4 punti non legittimi**.
- 5) candidato **BRTMTT70A29F382M (commissione 13 Lazio)**: criterio 4.1 punti 2,00 Q. 3; criterio 3.1 punti 2,00 Q.1; punti 2,00 Q.3; punti 2,00 Q.5: ammesso con **70/100** - **almeno 3 punti non legittimi**.
- 6) candidato **PLMPLA62A58H501J (commissione 13 Lazio)**: criterio 4.1 valutato con 2,00 punti sul quarto quesito (colonna Q.4); ammesso con **70/100**- **almeno 1 punto non legittimo**.
- 7) candidato **NSENNN66L54F052S (commissione 13 Lazio)**: 4.1 valutato con 2,00 punti sul primo quesito (colonna Q.1). Il candidato ammesso con **70/100** ha, quindi, beneficiato di **almeno 1 punto non legittimo**.
- 8) Candidato **DGSLRD65D48A662T (commissione 13 Lazio)**: criterio 4.1 punti sul 2,00 Q.2; punti 2.00 Q. 3: ammesso con **71/100** - **almeno 2 punti non legittimi**.

- 9) candidato **VRDGPP79D13A512O (commissione 16 Lazio)**: criterio 4.1 punti 1,50 Q. 3; criterio 3.1 punti 1,50 Q.3; ammesso con **70/100 - almeno 1 punto non legittimo.**
- 10) candidato **TTLNNN68A69A0U9U (commissione 32 Sicilia)**: criterio 4.1 punti 1,50; ammesso con **70/100 - almeno 0,50 punti non legittimi.**
- 11) Candidato **BRTSLL67R44F158G (Commissione 37)**: criterio 4.2 punti 4 Q.3; ammesso con **71,25/100-almeno 2 punti non legittimi**
- 12) candidato **VSNMHL77P63G596P (commissione 6 Campania)**: criterio 4.1 punti 1,75 Q.2; punti 1,25 Q.3; punti 1,50 Q. 4; punti 1,50 Q.5; criterio 3.1 punti 1,50 Q.1; punti 1,75 Q.2; punti 1,25 Q.3; punti 2 Q. 4; punti 1,50 Q.5; ammesso con **70/100 - almeno 5,00 punti non legittimi.**
- 13) candidato **MTTRRT70H66M025W (commissione 6 Campania)**: criterio 4.1 punti 1,50 Q.1; punti 1,75 Q.3; punti 1,75 Q.4; criterio 3.1 punti 1,50 Q.1; punti 1,75 Q.3; punti 1,75 Q.4); ammesso con **70/100 - almeno 4,00 punti non legittimi.**
- 14) candidato **ZZTMGD65A60C129P (commissione 6 Campania)**: criterio 4.1 punti 1,50 Q.1; punti 1,50 Q.2; punti 1,50 Q.3; punti 1,50 Q.4; criterio 3.1 punti 1,50 Q.1; punti 1,50 Q.3; punti 1,50 Q. 4; ammesso **con 70/100 - almeno 3,50 punti non legittimi.**
- 15) candidato **PLMSVM79L26A794Y (commissione 6 Campania)**: criterio 4.1 punti 1,25 Q.1; punti 1,50 Q.2; punti 1,50 Q.4; punti 1,75 Q.5; criterio 3.1 punti 1,50 Q.2; punti 1,50 Q.4; punti 1,75 Q.5; ammesso **con 70/100 - almeno 4,00 punti non legittimi.**
- 16) candidato **TTLLCU75R71L109M (commissione 6 Campania)**: criterio 4.1 punti 1,25 Q.1; punti 1,25 Q.2; punti 1,25 Q. 3; punti 1,25 Q.4; punti 1,25 Q.5; criterio 3.1 punti 1,25 Q.1; punti 1,25 Q.2; punti 1,25 Q.3; punti 1,25 Q.4; punti 1,25 Q.5; ammesso **con 70/100 - almeno 2,50 punti non legittimi.**
- 17) candidato **STTCST66B45H501G (commissione 6 Campania)**: criterio 4.1 punti 2,00 Q.1; punti 1,50 Q.2; punti 1,25 Q.3; punti 1,50 Q.4; criterio 3.1 punti 2,00 Q.1; punti 1,25 Q.2; punti 1,50 Q. 3; punti 1,50 Q.4; ammesso **con 70/100 - almeno 4,50 punti non legittimi.**
- 18) candidato **SLVDRH76H44M088O (commissione 6 Campania)**: criterio 4.1 punti 1,50 Q.1; punti 1,50 Q.2; punti 1,50 Q.3; punti 1,50 Q.4; punti 1,50 Q.5; criterio 3.1 punti 1,50 Q.1; punti 1,50 Q.2; punti 1,50 Q.3; punti 1,50 Q.4; punti 1,50 Q.5; ammesso **con 70/100 - almeno 5,00 punti non legittimi.**
- 19) Candidato **NNNDRN67S47Z110D (commissione 6 Campania)**: criterio 4.1 punti 1,50 Q.1; punti 1,25 Q.2; punti 2 Q. 3; ammesso con **70,25/100 - almeno 1,75 punti non legittimi.**

20) Candidato **BRBFNC75D53G942R (commissione 6 Campania)**: criterio 4.1 punti 2 Q.1; punti 1,50 Q.2; punti 1,50 Q.3; punti 1,50 Q.5; criterio 3.1 punti 2 Q.1; punti 1,50 Q.2; punti 1,50 Q.3; punti 1,50 Q.5; ammesso con **70/100 - almeno 5 punti non legittimi**.

21) Candidato **BRGDVD74P16D612I (commissione 6 Campania)**: criterio 4.1 punti 1,50 Q.4; punti 1,75 Q.5; criterio 3.1 punti 1,50 Q.4; punti 1,75 Q.5; ammesso con **70/100 - almeno 2,50 punti non legittimi**.

Come evidenziato dai dati su declinati, tutti i candidati elencati conseguivano l'idoneità superando la soglia minima dei 70 punti prevista dall'art. 8 della *lex specialis* proprio in considerazione della maggiorazione del punteggio indebitamente riconosciuto – **fino a 5 punti illegittimi in quanto non compresi nell'intervallo predeterminato dalla commissione stessa** - ottenendo così un altrettanto indebita ammissione al prosieguo delle prove concorsuali.

*

Ancor più specificamente si osserva che dalle schede di valutazione consegnate dal Ministero risultava che la **sottocommissione n.6 Campania** impiegava i criteri e indicatori 3.1 e 4.1 della griglia di correzione – così come deliberata in seduta plenaria il 25.1.2019 - - **sempre in modo erroneo**, attribuendo punteggi massimi pari a 2,00 invece che pari 1.00. Nel dettaglio, alla sottocommissione n. 6 venivano assegnati 247 candidati, di cui 55 venivano giudicati idonei alla prova orale: orbene, **il 98% dei candidati idonei presentava una indebita maggiorazione di punteggio compresa tra 1 e 10 punti** rispetto a quelli consentiti sui criteri 3.1 e 4.1: ciò ad ulteriore conforto dell'illegittimità per violazione dei criteri predeterminati e disparità di trattamento perpetrata, a **falsare/inficiare** gli esiti concorsuali.

Si veda – illuminate - il seguente prospetto riassuntivo:

CF del Candidato (commissione 6)	Codice ID scheda di valutazione	Maggiorazione illegittima del voto della prova scritta. La maggiorazione è dovuta al superamento del punteggio massimo consentito dalla griglia
BRBFNC75D53	1720	+5
BRGDVD74P16	1546	+2,5
BRTNMR70L61	1640	+1
CMONNA78A44	1695	+7,5
CNDFNC60C28	1648	+4,5
CNTDNL74L43	1575	+8,5
CRCRFL61E04	1514	+6,5

CSTBNL69M03	1608	+9,25
CZZNNL76D68	1669	+1,5
DBLLNE80P54	1517	+7
DCRRSR64T68	1651	+6,5
DLMSLV71H57	1706	+0,5
DNTSVN73T56	1553	+4,25
FMRRSR80H	1682	+4
FSTMRN70E45	1577	+5
FSTNNA64M41	1485	+8
FZAFLC68R27	1631	+3
GBBFNC64R54	1672	----
GRCFMN72P48	1537	+9
GRCLCU69H62	1486	+3,5
LNDLSN70S42	1576	+6,5
LPGVLR71D45	1499	+10
MDLBBR66M55	1581	+5
MNTDNL65M49	1590	+4,5
MRADNC73L26	1557	+6,5
MRCFNC64R16	1674	+9
MRGLLL63B68	1560	+7,5
MRLFBA67D10	1564	+4
MRNSNO70B60	1510	+8
MTTRRT70H66	1594	+4
NNNDRN67S47	1610	+3,25
PCNSVT71A04	1713	+8,5
PDLRSE73T45	1708	+6
PLMSVM79L26	1585	+4
PMGVNT63C71	1693	+10
PRSNNT65T64	1641	+8
PVNGPP68A71	1722	+5,5
RTLMLN68H51	1617	+5,5
SCMTZN62C52	1511	+5
SCNSNO72B52	1673	+1,5
SCRLNU76A55	1606	+6
SLVDRH76H44	1521	+4,5
SMMCNZ68P56	1582	+6
SNNBNC61S70	1677	+6,5
SPNGZL85E45	1547	+7
SRNLRI78A55	1612	+4,5
STRCRN62T46	1653	+9,5
STTCST66B45	1623	+4,5
TTLLCU75R71	1691	+2,5
VCCMTT88L29	1638	+9,5
VGNNRS61P48	1544	+7,5
VLNCML66A56	1588	+6,25

VNDDAA67C64	1622	+5,5
VSNMHL77P63	1593	+5
ZZTMGD65A60	1548	+5

*

Quanto alla **sottocommissione n.13 - Lazio**, del pari si rileva che alla stessa erano assegnati 247, di cui 88 hanno venivano giudicati idonei a superare la prova scritta: in tal caso, il **73% dei candidati idonei presenta una maggiorazione di punteggio che oscilla da 1 a 6** rispetto a quelli consentiti sui criteri 3.1 e 4.1 – secondo la griglia deliberata il 25.1.2019).

Si osservi:

CF del Candidato (commissione 13)	Codice ID scheda di valutazione (commissione 13)	Maggiorazione illegittima del voto della prova scritta. La maggiorazione è dovuta al superamento del punteggio massimo consentito dalla griglia
BRTMTT70A29	3407	+4
BSCBNL67M65	3223	+2
BTNLBT74D60	3266	----
BTTMRA61T22	3448	+5
CBLVCN62T11	3417	----
CCCCHR77E48	3213	+2
CCGVLR78B46	3387	----
CCNTRS70B49	3233	----
CMPCRL61P50	3287	+2
CNSFPP84T25	3216	+1
CPNDLV80C47	3338	+1
CPPCRN65M43	3329	+1
CPPSLV68P68	3286	+1
CQVSFN72E52	3325	+2
CRRMLA75D50	3289	----
CRTMNC67E71	3426	----
CSRMNL70D44	3217	+3
DCMLCU79T13	3298	+6
DGRDNL67M65	3411	+1
DGRNLN61E14	3292	----
DGSLRD65D48	3408	+2
DLLCMN66S67	3422	----
DLSSVR69H23	3375	+5
DNCRLS70L42	3220	+4
FBBLA68L54	3443	+1
FDRMRA60C56	3264	+4
FRDSRN57P58	3271	+1

GNNSRN64M70	3308	+2
GRCLSN71M03	3456	+3
GRCNMR70S67	3437	+2
GRGMNL70D46	3262	----
GTTNDR74P23	3359	+2
GTUMRA64R51	3354	+3
LBRLRA68P42	3368	---
LCCVKT70E57	3258	----
LMBMRA72B60	3392	+1
LNGSVT75B17	3445	+2
LNIMHL77H17	3353	+6
LRNLSN73M59	3361	----
MBRMNC68H52	3251	+1
MCALMR70B49	3328	----
MDGSVT67R11	3372	+2
MNDMFR69E46	3377	+2
MNNLCU69A06	3276	----
MNOSRN72D56	3446	+1
MNZNRC76P10	3283	+1
MRFGNN75S03	3241	----
MRNSNT57T47	3458	----
MZZTRS68D51	3252	----
NCCGTN70H05	3427	----
NSENNN66L54	3400	+2
PCCSFN66L02	3442	+2
PCLCMN74S64	3404	+2
PLCRNN63C70	3257	+1
PLMPLA62A58	3277	+1
PPPGPP67E04	3449	+6
PSRFBA65A10	3447	+1
PSSLYD61S61	3268	----
PSTMLS68S65	3453	+2
PTRLCU76L24	3386	---
PTTLRT74L56	3418	----
RGNMHL74P61	3269	---
RGZLRA62L41	3347	----
RLLNMR71D49	3441	+4
RNCRRT76A07	3280	---
RNEDNL80P41	3237	+1
RPRSLV67C66	3393	+1
RSSLCU66S48	3314	----
SCCPQL61C07	3355	+2
SCCPQP66R50	3340	+2
SCRNLN65L64	3313	----
SFFGNN64H04	3227	----

SLDMHL66P46	3225	+1
TCCMRA80M47	3327	+2
TMMLVI77C62	3439	+3
TRBNCL63B25	3282	---
TRCDNS77S41	3333	---
TRNPLA66A23	3450	+1
VCRPLA74M57	3297	----
VLNCRL73A69	3296	+2
VLNNNA64E45	3305	+1
VNCMHL79H54	3336	+1
VNTLNE74S54	3382	---
VNTVTI74D52	3348	+1
VRNNLL72C46	3444	---
VTLLGU64P20	3321	---
ZMPSSNN61A48	3275	----
ZRLDNC65B21	3278	----

*

Patente e diffusa risultava perciò la contraddittorietà rispetto ai parametri di giudizio che la commissione – e le sottocommissioni - nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica si autoimponeva, e così la disparità di trattamento, conseguenza di un'attività di correzione e valutazione priva ogni canone di omogeneità e trasparenza – specie considerato quanto giudicato anche dal Consiglio di Stato in caso analogo : *“punteggi e scale di riferimento stabiliti nella cd. griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta (allegata al verbale del 25 gennaio 2019) devono intendersi come punteggi massimi”* (Cons. Stato, sez. VI, 12.1.2021 n. 396).

Come detto, i vizi declinati interessavano gli atti di correzione e valutazione delle prove scritte concorsuali dei candidati giudicati idonei in modo pesantissimo e tranciante, inficiando per l'effetto l'elenco degli ammessi alla prova orale, con ogni atto connesso e consequenziale – ad oggi impugnati: degno di rilievo e irrefutabile è il dato di fatto che almeno 33 vincitori, idonei allo scritto con votazione minima, superavano la prova scritta con votazione dubbia: di questi, sette sono idonei in attesa di assunzione, gli altri sono tutti in servizio come dirigenti scolastici di ruolo.

3)VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 51 E 97 COST.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DEL DM 3 AGOSTO 2017 N. 138; DELL'ART. 3 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241; DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165.

**ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' E SVIATA
APPLICAZIONE DEI CRITERI E DELLE GRIGLIE DI VALUTAZIONE
APPROVATI DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE SOTTO ALTRO
PROFILO.**

**ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LOGICITA' E
COERENZA.**

La discrasia tra le valutazioni espresse dalla commissione e il concreto contenuto degli elaborati concorsuali – nella specie, cinque quesiti a risposta aperta – e così l'illogica applicazione dei regimi selettivi che la medesima autodefiniva, emergono anche da un esame complessivo e comparativo dei giudizi formulati in relazione ai candidati ammessi alle successive prove concorsuali, con specifico riguardo al **criterio 2 declinato nella griglia di valutazione - inquadramento normativo - uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate, valutabile con un punteggio compreso tra punti 1 e punti 4.**

La disamina viene focalizzata sul criterio in parola così come quello che più si presta ad una lettura "oggettiva", evidente e comprensibile, capace di riflettere la disomogeneità di giudizio rispetto all'apprezzamento del pregio dell'inquadramento normativo, riferito ai cinque quesiti.

Il vizio qui declinato, di più, ben si presta ad essere sindacato da Codesto Ecc.mo Tribunale – secondo la giurisprudenza pacifica e su ricordata (cfr. sub 2) - sulla scorta della mera lettura delle risposte a quesiti di cui agli elaborati depositati, non essendo necessari accertamenti tecnici in considerazione dell'oggetto d'indagine, involgente questioni eminentemente giuridiche: il mancato inquadramento normativo della questione sottoposta, e l'assenza di qualsiasi richiamo alle disposizioni di settore, non presenta margini di opinabilità tecnico-scientifica, ma costituisce un dato di fatto oggettivo e incontestabile.

Da tale analisi, in particolare, emerge in modo patente per Codesto Collegio che nell'ambito del citato range punti 1- punti 4 indicato nella griglia, le commissioni assegnavano punteggi positivi a candidati che citavano un numero insufficiente di norme di riferimento o norme non pertinenti o nessun riferimento normativo (cfr. quanto esemplificato nel prospetto allegato che illustra l'andamento dei punteggi positivi assegnati da ciascuna

sottocommissione pur in assenza di riferimenti legislativi da parte dei candidati, **all. D).**

In particolare, rispetto ad alcuni candidati le commissioni non solo attribuivano un punteggio **superiore a punti 1** pur in difetto di una soddisfacente risposta alla richiesta dell'indicatore "inquadramento normativo", ma anche – in virtù di tale indebito punteggio - consentiva agli stessi **di raggiungere la soglia dei punti 70/100** per essere ammessi – così indebitamente - alla prova orale.

Nel dettaglio, si denuncia che rispetto ai sottocitati elaborati, nell'applicare il criterio 2 "*Inquadramento normativo*" della griglia di valutazione, le sottocommissioni assegnavano punteggi pari a 2, 3 e 4 (nell'intervallo punti 1 - punti 4) anche a risposte che contenevano formulazioni generiche, meramente discorsive e financo prive di qualsiasi riferimento alle disposizioni vigenti. Invero, il suddetto criterio – e così l'Indicatore "*Uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate all'interno della trattazione*" e il Descrittore "*Il candidato conosce le norme e le utilizza in modo funzionale ed efficace rispetto alle azioni indicate*" - avrebbe dovuto orientare le commissioni nella verifica dell'effettiva conoscenza dell'ordinamento di settore e della capacità del candidato di applicare le prescrizioni normative utili alla risoluzione del quesito sottoposto, indirizzando l'attività di correzione avrebbe esclusivamente sugli aspetti giuridici-formali. Di contro, negli elaborati esaminati, le risposte fornite erano oggettivamente evasive rispetto alla illustrazione della cornice normativa di riferimento, che non veniva in alcun modo individuata.

Si veda – come anticipato – l'elenco emblematico (complessivamente se ne contano 416, di cui 145 promossi alla fase successiva in virtù di quel voto irregolare) di candidati che pur in difetto di risposta nel senso predetto, in relazione al criterio 2 "*inquadramento normativo*", ricevevano indebitamente i punteggi positivi ivi pure elencati, in tal modo raggiungendo la soglia minima dei 70/100:

- 1) Candidato LBRNTN73E03E882V: punti 2 Q.3; punti 3 Q.5;
- 2) Candidato LBRSVM77S51L219C: punti 3 Q.3; punti 3 Q.4;
- 3) Candidato LCNFNC73T05G878V: punti 3 Q.5;
- 4) Candidato LCRMHL72A11D488K: punti 2 Q.3; punti 2 Q.4; punti 2 Q.5;
- 5) Candidato BCCPRZ61S43L304R: punti 3 Q.5;
- 6) Candidato BDNCHR71D66F257H: punti 4 Q.3; punti 2 Q.5;
- 7) Candidato BGLDNC79R22G698V: punti 4 Q.5;

- 8) Candidato BLFSFN72E27L483U: punti 2 Q.5;
- 9) Candidato BLLMSM65C11F443Y: punti 2 Q.2; punti 2 Q.3; punti 2 Q.4;
- 10) Candidato BLTNMR59L64L407V: punti 3 Q.3; punti 3 Q.4;
- 11) Candidato BRBNMR73M56F537F: punti 2 Q.3;
- 12) Candidato BRGDVD74P16D612I: punti 1,75 Q.5;
- 13) Candidato BRNRRT64S64B180H: punti 3 Q.3 e punti 3 Q.5;
- 14) Candidato BRTBBR78C43F257S: punti 2 Q.3;
- 15) Candidato CVLGRG66M11A703K: punti 2 Q.2; punti 2 Q.3; punti 3 Q.4; punti 4 Q.5;
- 16) Candidato CVLLND66D69F912V: punti 3 Q.3; punti 2 Q.5;
- 17) Candidato CZZNNZ70B54L245T : punti 2 Q. 5;
- 18) Candidato DCCLSN62P66G713S: punti 2 Q.3;
- 19) Candidato DDIMNC57E27G942R: punti 4 Q.2; punti 4 Q.3; punti 4 Q.4;
- 20) Candidato DDNDNL68A61L219C: punti 3 Q.4; punti 3 Q.5;
- 21) Candidato DDNNNL70L47F839I: punti 2 Q.4; punti 3 Q. 5;
- 22) Candidato DDOLCU61E49G273C: punti 3 Q.3; punti 3 Q.5;
- 23) Candidato DFRMNC71L52L103A: punti 2 Q.3; punti 1,5 Q.5;
- 24) Candidato DGNMGR67A60C135V: punti 2 Q.3; Punti 3 Q.5;
- 25) Candidato DGRGPP69L41E038A: punti 3 Q.2; punti 2 Q.3; punti 3 Q.5;
- 26) Candidato DGTFR73S70A345C: punti 2 Q.4;
- 27) Candidato DLCVCN61M54G273F: punti 3 Q.3;
- 28) Candidato MSSLSN74B57G580Z: punti 2 Q.3;
- 29) Candidato MTACGR75C16A089P: punti 2 Q.2;
- 30) Candidato MTNGPP64C16F537D: punti 2 Q.5;
- 31) Candidato MTTMRA66P08L117N: punti 2 Q.2;
- 32) Candidato NCLFNC68S44D086Y: punti 2 Q.5;
- 33) Candidato NLLRRT61M45I855T: punti 2 Q.5;
- 34) Candidato NNNDNRN67S47Z110D: punti 2 Q.3;
- 35) Candidato NNZSLL69C52A089C: punti 2 Q.2; punti 4 Q.4;
- 36) Candidato PCCDNL58B65F205D: punti 3 Q.2;
- 37) Candidato PLLGPP67L62B963K: punti 2,75 Q.3;
- 38) Candidato PLLSFN66E20L924I: punti 2 Q.5;
- 39) Candidato PLLVGN73D43B715H: punti 3 Q.3;
- 40) Candidato PLMNMR63S50F839I: punti 2 Q.3;
- 41) Candidato PCCRNN65L60D508W: punti 2 Q.3;
- 42) Candidato CFFPLA71M05H199Y: punti 2 Q.3;
- 43) Candidato CLDSFN69T51A310P: punti 2 Q.4;
- 44) Candidato CLRNNZ73E69F839E: punti 3 Q.5;

- 45) Candidato CLTLDA60S17C351D: Punti 3 Q.4;
- 46) Candidato CLZNRO74L46E791S: punti 2 Q.4; punti 2 Q.5;
- 47) Candidato CNGSVN58M55G722F: punti 2 Q.2; punti 2 Q.3; punti 3 Q.4;
- 48) Candidato CRSSRA78S67H501K: punti 3 Q.5 (cfr. all. A);

*

Di nuovo, la condotta delle commissioni concorsuali qui censurata si traduceva in una grave violazione di ogni canone di imparzialità e buon andamento, di ogni principio di trasparenza e correttezza, con effetti inficianti sugli atti di correzione e valutazione delle prove scritte concorsuali dei candidati idonei e per l'effetto sull'elenco degli ammessi alla prova orale, con ogni atto connesso e consequenziale.

In particolare, ancora una volta, rileva il vizio di disparità di trattamento ai danni di ricorrenti - al contrario esclusi dalla prova orale a motivo di un punteggio appena inferiore a quello ingiustamente assegnato ai citati candidati.

4) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 51 E 97 COST.

ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARzialità E BUON ANDAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO.

Sintomatica della condotta incongrua degli organi giudicanti è altresì la circostanza che i verbali di correzione così come ostesi evidenziavano errori materiali, omissioni, etc., *regolarmente verbalizzati e corretti*, ma che nondimeno rappresentavano un sicuro difetto di precisione e/o di attenzione e/o di cura nell'osservanza della regolarità procedurale, idoneo a minare ancor più la credibilità delle operazioni dagli stessi compiute e gli esiti finali della procedura. Particolarmente degna di nota è la circostanza che per provvedere alla correzione delle inesattezze le commissioni ricorressero ad una procedura che prevedeva la richiesta e quindi lo sblocco della piattaforma da parte del consorzio Cineca: ad esempio, si veda quanto verbalizzato dalla sottocommissione n. 32 - Sicilia - nei verbali nn. 4, 5 e 6, nei quali si dava atto della *riapertura da parte di Cineca di una prova per la correzione dei voti registrati a sistema ai quesiti Q 4 e Q 5; e della riapertura di una prova per la sostituzione della scansione di una scheda di valutazione* (cfr. BCTCRL76L62E783H_V1; RNGMGR83R44A048R_V1; e ZPPLCU67S18E463B_V1).

Nella maggior parte dei casi, peraltro, la procedura di correzione dei verbali concorsuali, con riaperture da parte di Cineca della piattaforma protetta, e

accesso ai dati in essa contenuti, veniva attivata dopo lo scioglimento dell'anonimato – mentre le operazioni di scioglimento dell'anonimato si concludevano il 26 marzo 2019.

Che anzi la Commissione 0 solo in data 1.4.2019 – quindi dopo lo scioglimento dell'anonimato – invitava con propria nota tutte le sottocommissioni ad una verifica della documentazione caricata in piattaforma (cfr. PLVFNC55R44H501G_V2).

Per l'effetto, c'è la prova che le commissioni avessero accesso - e di fatto accedessero - agli atti concorsuali anche quando gli stessi non erano più coperti dall'anonimato e così dalle garanzie ad esso sottese.

Le correzioni degli errori materiali avvenute dopo lo scioglimento dell'anonimato venivano documentate in verbali aggiuntivi.

Si veda.

Nei verbali in data 18.4.2012 nn. 7 – 15 – 21 - 32 della sottocommissione n. 6 – Campania – si rivelava come la scheda del candidato ID 1665 - non ammesso dalla prova orale – venisse erroneamente abbinata a tre candidati diversi, tutti idonei ammessi all'orale. Si veda nel dettaglio:

CF candidato	ID	Commissione	evidenze
CZZNNL76D68L419M	1669	6	Verbale n.7 in data 18 aprile 2019 rettifica errore materiale di abbinamento dell'elaborato 1669 alla scheda 1665 verbalizzata il 12 marzo come da verbale n.11. Si osserva anche la illogicità del numero progressivo dei verbali
GBBFNC64R54G478V	1672	6	Verbale n.21 in data 18 aprile 2019 rettifica errore materiale dell'elaborato 1672 alla scheda 1665 verbalizzata il 12 marzo come da verbale n.11.
SCNSNO72B52F704Q	1673	6	Verbale n.32 in data 18 aprile 2019 rettifica errore materiale dell'elaborato 1673 alla scheda 1665 verbalizzata il 12 marzo come da verbale n.11.
DLMSLV71H57A271S	1706	6	Verbale n.15 in data 18 aprile 2019 rettifica errore materiale dell'elaborato

In data 1.4.2019 la stessa Commissione 0 dava atto che in relazione al candidato ID 29 (C.F. PLVFNC55R44H501G) era stato verbalizzato un punteggio 29,58 anziché 59,58 (cfr. PLVFNC55R44H501G_V2).

In data 18.4.2019 la sottocommissione 6 - Campania verbalizzava di aver verificato la presenza di un errore materiale di abbinamento scheda-candidato (cfr. verbale candidato BRTNMR70L61E704G_V1).

Con verbale del 18.4.2021 la sottocommissione 29 – Puglia verbalizzava errori materiali relativi a 5 diversi verbali di correzione, per complessivi **23 errori** di trascrizione di punteggi relativi ai quesiti a risposta aperta (cfr. TBAGNN67B15A719A_V2).

Il 19.4.2019 la sottocommissione 24 - Piemonte registrava il mancato caricamento del verbale di correzione e valutazione con riferimento al candidato BTTNGL69C57H703Y (cfr. BTTNGL69C57H703Y_V2).

In data 19.4.2019 la stessa sottocommissione 24 documentava un elenco di **9 errori** di caricamento dei verbali di correzione relativi ai candidati ID: 6165; 6166; 6167; 6168; 6169; 6170; 6172; 6174; 6175 (cfr. LGRRSO67M63G796F_V3).

Sempre in data 19.4.2019 la medesima sottocommissione 24 attestava con verbale **17 errori** di caricamento dei verbali in piattaforma, relativi ai candidati da ID 6001 a ID 6018, determinata dalla presenza per ciascuno di 4 verbali con stesso numero e stessa data (sic!) (cfr. CSRMRC73D16C129R_V5).

Ancora il 19.4.2019 la sottocommissione 36 – Veneto verbalizzava di dover *“provvedere con urgenza ad acclarare il voto alla prova scritta dei candidati, constatata la difformità tra il voto della prova scritta ... inserito a sistema e quello riportato in uno dei due verbali dei lavori della sottocommissione con numero 07 in data 04/03/2019, specificano che tale discrepanza è dovuta a mero errore materiale nella trascrizione effettuata, e che il verbale corretto è quello corrispondente a quello presente nella scheda individuale di valutazione”*: il verbale in parola disvelava – ancora una volta - l'incongrua esistenza di due diversi verbali dei lavori con stesso numero e stessa data; e così l'errore di trascrizione del punteggio, rettificato dopo lo scioglimento dell'anonimato (cfr. GNVNNC63L56B099R_V2).

Infine, tra le anomalie riscontrate dalla disamina degli atti rilasciati dal Ministero si rileva che i candidati STTGTN69C14B202Y (Staitta Gaetano; voto 75/100 commissione 29 -Puglia, cfr. cartella STTGTN69C14B202Y) e VRZFN66H03D969R (Verzillo Francesco; voto 70/100; commissione 1 - Calabria), pur risultando tra gli idonei in virtù del punteggio superiore a 70 conseguito, come risultante dagli atti regolarmente ostesi dal Ministero, non comparivano nell'elenco degli ammessi alla prova orale concorsuale approvato con DDG 395 del 27.3.2019, impugnato; né erano presenti nella graduatoria dei vincitori del concorso – del pari gravata.

E ancor più abnorme risulta la circostanza che lo stesso Ministero allegava in apposito file-zip denominato “*elaborati mancanti*” le cartelle documentali di quattro candidati pretesi idonei, non inseriti tuttavia nel citato elenco degli ammessi alla prova orale, bensì ammessi a sostenere la prova orale del concorso *de quo* con apposito decreto AOODPIT 738 del 20.5.2019 (**all. E**): si tratta dei candidati Emanuela Curatolo; Annunziata Di Rosa; Anna Maria Pia Misiti; Luciana Mo; l'anomalia risiede nel dato di fatto che solo in relazione alla candidata Emanuela Curatolo risultava dagli atti ostesi un effettivo e macroscopico errore di calcolo del punteggio, idoneo *ex se* a condurre la candidato stessa a raggiungere un totale di punti 70,5 e così l'idoneità alla prova; viceversa, relativamente ai candidati Annunziata Di Rosa; Anna Maria Pia Misiti; Luciana Mo; ogni disamina degli atti concorsuali così come trasmessi dal Ministero confermava punteggi insufficienti per l'ammissione alla prova orale: Di Rosa, punti 69,75/100; Mo, punti 68,75/100; Misiti, punti 68/100. Visti i punteggi inferiori al minimo previsto dal bando – 70/100 -, rimaneva patente l'illegittimità dell'ammissione dei candidati in parola alla prova orale, così come disposta in difetto dei requisiti di merito (cfr. cartelle *Curatolo; Di Rosa; Misiti; Mo*; in cartella *elaborati mancanti*).

*

I vizi sin qui denunciati sub 1), 2) 3) e 4), si presentano in modo concorrente come emblematici del *modus operandi* delle commissioni concorsuali, ad inficiare globalmente le ridette operazioni di correzione e valutazione e gli esiti concorsuali, e a confortare la domanda di annullamento dell'intera fase procedimentale proposta nel ricorso introduttivo, anche ai fini della ri-correzione degli elaborati stessi. Invero, i ristretti e vincolati margini di apprezzamento

delineati dai criteri e indicatori delle griglie non lasciavano spazio a valutazioni di tipo discrezionale da parte dell'organo esaminatore, costituendo così un canone di oggettivizzazione dei giudizi ben sindacabile *ab externo* anche da Codesto Giudice Amministrativo. In tal senso, e qualora occorra, tale sindacato tecnico venga affidato ad una attività di ri-correzione di tutti gli elaborati, quelli dei candidati non ammessi alla prova orale e quelli dei candidati ammessi, da parte di un soggetto incaricato e munito dei necessari requisiti di qualificazione professionale, previa restituzione di forma anonima agli elaborati stessi.

P.Q.M.

Motivi che si aggiungono a quelli diffusamente svolti nel ricorso introduttivo (integrato da motivi aggiunti), che qui si intendono *in toto* richiamati, i ricorrenti *ut supra* insistono per l'accoglimento delle seguenti

C O N C L U S I O N I

Piaccia a Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sez. III, *contrariis rejectis*, così

GIUDICARE

(fermo l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo, con motivi aggiunti)

- 1) Annullare** tutti gli atti endo-procedimentali, rappresentati dagli atti e documenti (elaborati; verbali; schede di valutazione) relativi alla prova scritta del concorso per dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali ex D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 riferiti ai candidati giudicati idonei all'esito della prova stessa, rilasciati su supporto pen-drive in data **4.8.2021** dal Ministero (come da nota prot. 23747 del 29.7.2021, cfr. **all.ti A e B**) - quali atti presupposti e/o connessi agli esiti del concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con D.D.G. del 23.11.2017 n. 1259 già impugnati nel presente giudizio; **ai fini:**
 - **In via principale: della diretta ammissione dei ricorrenti alla successiva fase concorsuale**, in sessione suppletiva convocata *ad hoc*;
 - **In via subordinata: della ri-correzione di tutti gli elaborati** dei candidati concorsuali (ammessi e non ammessi alla prova orale concorsuale), da parte di un **organo esaminatore nominato ad hoc**, munito dei necessari requisiti di qualificazione professionale, previa restituzione di **forma anonima** agli elaborati stessi;

- **In via ulteriormente gradata: della riedizione della fase procedurale relativa allo svolgimento della prova scritta concorsuale;**

2) condannare le Amministrazioni resistenti, in solido, alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., a favore dei difensori antistatari.

*

Si dichiara che la presente controversia, di valore indeterminabile, è soggetta al versamento del contributo unificato pari a Euro 325,00 ai sensi della normativa vigente in materia.

*

Si allegano i seguenti documenti:

- A) cartella zip contenente le cartelle con elaborati; verbali; schede di valutazione relativi a tutti i candidati giudicati idonei all'esito della prova scritta, rilasciati su supporto pen-drive in data 4.8.2021 dal Ministero dell'Istruzione;
- B) Nota M.I. prot. 23747 del 29.7.2021;
- C) Tabella dati percentuali promossi per commissione;
- D) Tabella punteggi positivi assegnati dalle commissioni in assenza di citazioni di fonti normative;
- E) decreto AOODPIT 738 del 20.5.2019.

*

Milano, 27 ottobre 2021

Domenico Barboni

Annamaria Nardone

Giacoma Clara Lacalamita

(Atto firmato digitalmente ai sensi di legge)